



La via maestra della riforma è la contrattazione collettiva

di Michele Tiraboschi

Ampio rinvio alla contrattazione collettiva, ma solo se di livello nazionale, per la regolamentazione e gestione dell'apprendistato professionalizzante. Estensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Rilancio dell'apprendistato di primo livello per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni. Sono questi i punti centrali della intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni a completamento e integrazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 5 maggio.

L'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell'apprendistato professionalizzante passa, dunque, attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva. A cui farà seguito, una volta terminato l'iter di approvazione del provvedimento, il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate a livello settoriale dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di "armonizzazione" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque l'artigianato). Superate le regolamentazioni di livello regionale, le uniche differenziazioni territoriali ammesse saranno legate al monte ore della formazione pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali. È infatti previsto un monte complessivo non superiore (e dunque anche inferiore, a seconda delle valutazioni di ogni singola Regione) a centoventi ore per la durata del triennio. Un passaggio importante attiene al settore del turismo e, più in generale, alle attività stagionali. In questi casi i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, ivi comprese le durate minime.

Centrale, nella intesa tra Stato e Regioni, è il corposo articolato normativo dedicato agli standard professionali, agli standard formativi e alla certificazione delle competenze. L'apprendistato di tipo scolastico o universitario, nel prevedere il riconoscimento di un titolo di studio in ambito lavorativo, presuppone la messa a regime di un sistema di standard formativi pubblici. L'apprendistato professionalizzante, in quanto collegato al conseguimento di una qualifica ai fini contrattuali o di mestiere, sarà invece ancorato agli standard professionali già definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali verrà infine istituito un repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in

coerenza con quanto previsto dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010. È da almeno quindici anni che Governo, Regioni e parti sociali sono impegnati nella riqualificazione e nel rilancio del contratto di apprendistato. Senza tuttavia grandi esiti. Il cantiere della riforma, avviato con il protocollo sul lavoro del 24 settembre 1996 e la "legge Treu" dell'anno successivo, è rimasto pressoché fermo per lunghi anni. Almeno sino alla "riforma Biagi" del 2003. Complice l'intervento della Corte di Giustizia Europea con cui venivano condannati i gloriosi contratti di formazione e lavoro, ritenuti in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Da allora i numeri dell'apprendistato sono pressoché raddoppiati passando da 300mila a 600mila contratti. Grazie anche alla progressiva penetrazione dell'apprendistato nel settore manifatturiero e, soprattutto, nel commercio che ha poco alla volta guadagnato il primato rispetto al settore artigiano, dove l'apprendistato si era storicamente radicato. Sul piano qualitativo, tuttavia, gli obiettivi indicati dalla legge Biagi non sono stati raggiunti. Ancora oggi circa il 30% dei contratti di apprendistato sono regolati dalla vecchia "legge Treu". Mentre ancora non decolla l'apprendistato europeo, quello per l'acquisizione di un titolo di studio compresi i dottorati di ricerca e le lauree. Un apprendistato innovativo, pensato per rivalutare il lavoro manuale e avviare una vera integrazione tra scuola, università e mercato del lavoro. Eppure non solo il restante 70% dei contratti di apprendistato è di tipo professionalizzante. Ciò che più preoccupa, rispetto alle nobili finalità dell'istituto, è che solo il 25% degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione. Nella stragrande maggioranza dei casi l'apprendistato, che pure rappresenta una forma di lavoro a tempo indeterminato e a contenuto qualificante, si traduce in un mero strumento di flessibilità gradito alle imprese per l'abbattimento degli oneri contributivi e del salario del lavoratore. Che raramente è un giovane in cerca di formazione. Basti pensare che in Germania l'80% degli apprendisti ha meno di 20 anni. In Francia il 63% ha un'età non superiore ai 18 anni. In Italia, invece, il 97% ha più di 18 anni (il 30% più di 25) di cui oltre la metà con il solo titolo di licenza media. Che si tratti di una opportunità sprecata, in termini di sostegno alla occupazione giovanile e alla produttività del lavoro, lo confermano ancora una volta i raffronti internazionali e comparati. Nei Paesi in cui l'apprendistato funziona (Germania, Austria, Svizzera) i tassi di disoccupazione giovanile sono sostanzialmente allineati a quelli degli adulti. Questo perché difficilmente le imprese si lasciano sfuggire forza lavoro qualificata e formata per rispondere ai fabbisogni professionali del presente e alle sfide del futuro. Diverso è il caso dei Paesi dell'Europa meridionale, dove l'apprendistato stenta a svolgere quel ruolo strategico di incontro dinamico tra la domanda e l'offerta di lavoro. Nonostante i numerosi tentativi di manutenzione e riforma che si sono via via succeduti, dalla "legge Biagi" in poi, pochi passi sono stati fatti in avanti. Complice un incerto assetto costituzionale di competenze normative che risulta frammentato tra livello nazionale e regionale. Il rebus normativo non è di poco conto, visto che le regolamentazioni di livello regionale, spesso lacunose se non del tutto inesistenti (come Sicilia e Calabria), devono poi confrontarsi con i quasi 500 contratti collettivi nazionali di lavoro censiti dal Cnel.

L'impegno a cui sono ora chiamati Governo, Regioni e parti sociali non è dunque facile. Quanto accaduto dal patto per il lavoro del settembre 1996 al recente accordo sull'apprendistato dello scorso 27 ottobre dimostra anzi, abbastanza chiaramente, come una nuova legge non possa risolvere problemi storici relativi alla formazione e alle prospettive occupazionali dei giovani nel nostro Paese. Salvo non si cambi davvero paradigma evitando, con buon senso e vera attenzione ai problemi reali di giovani e imprese, di riattivare un cantiere infinito che, se collocato sulle fondamenta dell'impianto attuale, richiederebbe di mettere nuovamente mano a ben 20 leggi regionali e a oltre 456 contratti collettivi.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2011, con il titolo *La via maestra della riforma è la contrattazione collettiva*.